

Civile Sent. Sez. 1 Num. 6986 Anno 2019

Presidente: DE CHIARA CARLO

Relatore: FALABELLA MASSIMO

Data pubblicazione: 11/03/2019

SENTENZA

sul ricorso 2648/2015 proposto da:

Mercurio Elia Antonio, domiciliato in Roma, Piazza Cavour,
presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall'avvocato Sclavi Rossella, giusta
procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

Credito Valtellinese Soc. Coop., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma,
Via dei Prefetti n.17, presso lo studio dell'avvocato Reccia
Domenico, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
Mazza Michele, giusta procura in calce al controricorso;

1

C. U. e. e. - 1.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2188

2018

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 2548/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2018 dal cons. FALABELLA MASSIMO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato Rossella Scavi che ha chiesto l'accoglimento.

FATTI DI CAUSA

1. — In data 26 ottobre 2006 Marano Grazia vendeva a Mercurio Elia Antonio la sua quota di proprietà di un appartamento sito in Berbenno di Valtellina e con il medesimo atto Mercurio Luciano, marito della predetta Grazia Marano, vendeva al cognato Mercurio Elia Antonio, l'altra quota dei predetti immobili: la vendita veniva conclusa per il prezzo complessivo di € 45.000,00.

2. — Con citazione del marzo 2008 Credito valtellinese soc. coop. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Sondrio la venditrice Marano e l'acquirente Elia Antonio Mercurio per sentire dichiarare inefficace la compravendita a norma dell'art. 2901 c.c..

Il 24 gennaio 2011 il Tribunale di Sondrio accoglieva la domanda dell'istituto di credito.

3. — La sentenza era impugnata da Mercurio e, nella resistenza del Credito Valtellinese, la Corte di appello di Milano in data 25 giugno 2014 respingeva il gravame. In estrema sintesi, e per quanto qui rileva, il giudice distrettuale, dopo aver osservato che non assumeva rilievo la circostanza per cui la



procura a vendere rilasciata da Grazia Marano a Elia Mercurio fosse anteriore al contratto di compravendita impugnato, ha tratto il proprio convincimento circa la *scientia fraudis* dello stesso Mercurio da plurimi elementi: il fatto che l'istante fosse cognato della venditrice (evenienza che, ad avviso del giudice distrettuale, rendeva inverosimile l'ignoranza, da parte del medesimo ricorrente, della situazione debitoria di Grazia Marano); la circostanza per cui i rapporti tra i due fossero stati riallacciati a distanza di tempo, proprio in occasione dell'operazione di cui qui si dibatte; l'assoluta inattendibilità delle deposizioni rese dai testimoni indicati dall'appellante, che avevano riferito di aiuti economici di cui non vi era traccia documentale; il fatto che Elia Mercurio avesse preso parte al contratto di compravendita nella duplice veste di acquirente del bene e di rappresentante della venditrice (il che, ad avviso della Corte di Milano, pure implicava che lo stesso fosse stato edotto del debito della cognata).

4. — Contro tale pronuncia Elia Antonio Mercurio ha proposto un ricorso per cassazione basato su tre motivi. Il Credito Valtellinese si è difeso con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita tardività.

Tale eccezione si basa sul rilievo per cui la sentenza di appello sarebbe stata validamente notificata alla vittoriosa controricorrente presso la cancelleria della Corte distrettuale il 9 settembre 2014: giorno a partire dal quale sarebbe dunque decorso il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 comma 2, c.p.c.. In particolare, la Banca Credito Valtellinese ha rilevato come il domiciliatario dell'odierno ricorrente fosse

risultato irreperibile presso l'indirizzo indicato e come i difensori dello stesso Mercurio fossero avvocati del foro di Sondrio che non avevano mai indicato il proprio indirizzo PEC: ha richiamato, pertanto, l'art. 82 r.d. n. 37/1934, secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita.

Va nondimeno osservato, al riguardo, che in materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del «domicilio digitale», corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, previsto dall'art. 16 *sexies* del d.l. n. 179 del 2011, convertito con modifiche in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modifiche in l. n. 114 del 2014, la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia ommesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario (Cass. 8 giugno 2018, n. 14914; Cass. 14 dicembre 2017, n. 30139): evenienza, quest'ultima, che non risulta sia mai stata positivamente accertata.

2. — Il primo motivo denuncia l'omessa pronuncia sulla

domanda di nullità della sentenza di primo grado. La censura è incentrata sul rilievo per cui la Corte di appello avrebbe ritenuto irrilevante il primo motivo di gravame dell'istante, con cui era stato lamentato che la sentenza di primo grado riproduceva la comparsa conclusionale della controparte, così da risultare affetta da una radicale carenza di motivazione.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha ritenuto «irrilevante» la doglianza in questione, conferendo rilievo decisivo alla fondatezza, nel merito, della domanda attrice.

Di ciò il ricorrente non si può dolere, dal momento che un ipotetico accertamento della nullità della sentenza di primo grado per l'assenza di motivazione non avrebbe esonerato la Corte di appello dalla verifica circa l'accoglibilità della domanda revocatoria e non avrebbe avuto pertanto concrete conseguenze sul piano processuale. Infatti, il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale (Cass. 17 giugno 2014, n. 13733; Cass. 20 luglio 2004, n. 13426). E' qui da rilevare che l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte (Cass. 9 agosto 2017, n. 19759; Cass. 12 dicembre 2014, n. 26157): pregiudizio nella fattispecie insussistente.

3. — Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. «in relazione all'art. 360, primo comma n. 5) c.p.c.». Il ricorrente si duole del fatto che la Corte



di appello avrebbe completamente ignorato la propria deduzione basata sulla non revocabilità del debito scaduto ex art. 2901, comma 3, c.c.; rileva che la vendita dell'immobile non avrebbe cagionato alcun pregiudizio alla banca controricorrente; osserva come la volontà di vendere da parte di Grazia Marano si fosse manifestata con il rilascio della procura a vendere da parte di questa ad esso istante.

Anche tale motivo è inammissibile.

La prima censura è obiettivamente incomprensibile, dal momento che l'atto oggetto della domanda revocatoria è un negozio dispositivo (traslativo, nella specie), e non un pagamento.

La seconda investe il merito della vicenda e, come tale, non è deducibile in sede di legittimità. Né rileva che l'istante abbia richiamato, nella rubrica del motivo, l'art. 360, n. 5 c.p.c.; infatti, la doglianza non mostra di indirizzarsi verso l'omesso esame di un fatto decisivo: a tal fine sarebbe stata necessaria una ben diversa articolazione della censura la quale, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., avrebbe dovuto indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

Le deduzioni svolte intorno alla procura a vendere mostrano poi di non cogliere il portato della pronuncia impugnata. La Corte di merito ha infatti osservato come la collocazione temporale della procura a vendere fosse irrilevante ai fini dell'indagine ad essa devoluta, giacché, per un verso, essa integrava solo un «atto preparatorio dell'atto

pregiudizievole» e, per altro verso, alla data del conferimento della detta procura, il debito di Grazia Marano era già esistente (per il che, in quel momento, doveva comunque ritenersi esistente, sulla base delle presunzioni valorizzate dalla stessa Corte, la *scientia fraudis* da parte di Elia Mercurio).

4. — Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 232 c.p.c. e dell'art. 2727 c.c.. Il motivo si snoda in una serie di doglianze che investono, da diverse prospettive, l'apprezzamento della Corte di merito sul punto della contestata *scientia fraudis*.

Il motivo è inammissibile.

Anzitutto esso è palesemente carente di specificità, in quanto chi ricorre per cassazione ha l'onere di indicare gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato, mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (Cass. 27 luglio 2017, n. 18679; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784). Con riferimento alle prove orali, poi, l'istante ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare (Cass. 10 agosto 2017, n. 19985; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915). Ciò vale anche nell'ipotesi di denunciato omesso esame della mancata comparizione della controparte a rispondere all'interrogatorio formale: l'istante, in questo caso, deve infatti perlomeno indicare le circostanze di fatto che ne formano oggetto (Cass. 3 marzo 2009, n. 5043). In più, con riguardo a tutte le fattispecie indicate, il ricorrente per cassazione deve procedere, a norma dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. alla precisa indicazione della localizzazione, nei fascicoli di causa, dei

documenti e degli atti su cui fonda la censura.

Tali oneri non sono stati osservati.

Va poi ricordato che la prospettazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta mediante le risultanze di causa inerisce, comunque, alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195). In termini generali, infatti, la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467) e dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 31 luglio 2017, n. 19011; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056). Col ricorso per cassazione, dunque, la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. 7 aprile 2017, n. 9097).

Ora, il motivo è in gran parte orientato a contestare, attraverso rilievi in fatto, gli accertamenti compiuti nella precorsa fase del giudizio, e in ciò si palesa inammissibile.

Né a diversi esiti conduce lo scrutinio della doglianza con cui è specificamente censurato l'utilizzo delle presunzioni da parte della Corte di merito. Infatti, il sindacato sul ragionamento presuntivo incontra comunque un limite nel margine di discrezionalità riservato al giudice del merito: come è stato

osservato, lo schema logico della presunzione semplice offre all'interprete uno strumento di accertamento dei fatti che può anche presentare qualche margine di opinabilità, posto che, quando anche quest'ultimo margine è escluso per la rigidità della previsione deduttiva, si ha il diverso fenomeno della presunzione legale (Cass. 7 febbraio 2013, n. 2895; cfr. pure, ad esempio, Cass. 31 ottobre 2011, n. 22656; Cass. 30 novembre 2005, n. 26081, secondo cui ai fini della prova per presunzioni semplici non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, in quanto è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità).

Da disattendere è, infine, l'assunto per cui il rapporto di parentela (tra il ricorrente e Grazia Marano) non potesse assumere valore presuntivo. La doglianza in sé considerata, è finanche priva di decisività, giacché la consapevolezza della situazione debitoria di Grazia Marano, da parte di Elia Mercurio, non è ricavata soltanto dal fatto che i due fossero cognati, concorrendo, al riguardo, ulteriori circostanze. Peraltro, la prova della *participatio fraudis* del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. 5 marzo 2009, n. 5359).

5 — Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. — Segue, secondo soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte


dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^a Sezione Civile, in data 6 dicembre 2018.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE

